

**CORRETTIVO CODICE APPALTI, CNI E RPT ANALIZZANO LE NOVITA'**

Parere positivo, anche se con riserva. E questo il giudizio del **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** e della Rete delle Professioni Tecniche in merito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 22, del decreto correttivo del nuovo Codice dei contratti - decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Entrato in vigore il 20 maggio scorso, il correttivo consta di 131 articoli e apporta 441 modifiche al nuovo Codice Appalti.

Con una nota inviata ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri, il CNI illustra i principali provvedimenti.

Eccoli, nel dettaglio:

**Obbligatorietà nell'applicazione del Decreto Parametri**

Le modifiche previste sanciscono l'obbligatorietà dell'uso del Decreto Parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Il correttivo, dunque, detta regole certe per la definizione degli importi a base dasta.

**Leggi anche**

**Servizi di ingegneria e architettura: dagli architetti una guida alla redazione dei bandi**

**Responsabilità solidale negli appalti: ecco come cambia**

**Introduzione dei commi 8 bis e ter dell'art. 24 del Codice (pagamento dei corrispettivi)**

Le integrazioni previste escludono, a garanzia dei professionisti tecnici, la possibilità di subordinare il pagamento del corrispettivo al finanziamento dell'opera, o di prevedere per lo stesso forme di sponsorizzazione o di rimborso.

**Progettazione interna ed esterna alle S.A.**

Resta quanto previsto all'art. 24 del Codice. Le Pubbliche Amministrazioni potranno decidere, quindi, di rivolgersi all'interno o all'esterno delle stesse per l'affidamento del S.I.A.

**Contratti sotto soglia**

Le modifiche introdotte hanno escluso l'obbligo di acquisizione di due o più preventivi per l'affidamento degli appalti che ricadono sotto i 40 mila euro, offrendo così alle stazioni appaltanti la possibilità di ricorrere più agevolmente all'affidamento diretto: ciò comporterà una riduzione del ricorso alla procedura del massimo ribasso.

**Il ruolo del R.U.P. negli appalti e nelle concessioni**

Tra le novità sostanziali, il fatto che il RUP debba essere nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa. Il RUP dovrà essere di livello apicale, selezionato tra i dipendenti di ruolo della medesima unità organizzativa e, in caso di carenza di organico, tra gli altri dipendenti in servizio.

**Semplificazione dei requisiti di partecipazione alle gare - polizza assicurativa**

Il nuovo quadro normativo riduce di circa la metà i requisiti economico-finanziari per partecipare alle gare per l'affidamento dei S.I.A., favorendo quindi l'apertura del mercato ai giovani professionisti ed agli operatori di piccole e medie dimensioni.

**Appalto integrato - Scelta delle procedure**

Le modifiche dell'art. 59 del Codice in materia di scelta delle procedure attenuano il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori. In particolare, si prevede che nella più ampia definizione di partenariato pubblico-privato rientri anche la locazione finanziaria e che il divieto di appalto integrato non si estenda alle opere i cui progetti definitivi siano stati approvati alla data di entrata in vigore del Codice Appalti.